

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2018, n. 1

Misure di sostegno al recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata.**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****VISTI**

- l'art. 177, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare la disposizione di cui al c. 2 ai sensi del quale *"La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse"* nonché la disposizione di cui al c. 4 ai sensi del quale *"I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente";*
- l'art. 178, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ai sensi del quale *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali";*
- l'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità - - *a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento* - nella gestione dei rifiuti che, in generale, costituisce la migliore opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale, in relazione a singoli flussi di rifiuti, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 181, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., rubricato *"riciclaggio e recupero dei rifiuti"* ed in particolare la disposizione di cui al c. 5 ai sensi del quale *"Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero";*
- l'art. 182-ter, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., rubricato *"rifiuti organici"* e le misure adottate dalla Regione Puglia (Schema di carta dei servizi di cui alla Parte II O3 del PRGRU) volte a dare attuazione alla riportata normativa nazionale e realizzare, in cooperazione con gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, un sistema di raccolta differenziata anche per la frazione organica dei rifiuti finalizzato alla produzione di *compost*, nel rispetto dell'ordine gerarchico di cui all'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., così perseguendo il duplice obiettivo di favorire il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani riducendo al contempo il rifiuto da avviare a smaltimento.

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 08.10.2013, n. 204.

PRESO ATTO CHE l'impianto Tersan Puglia risulta ad oggi autorizzato con D.D. n. 19 del 07 Agosto 2015 e con D.D. n. 204 del 05 Dicembre 2016 della Regione Puglia ad effettuare operazioni di recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolti in modo differenziato da diversi Comuni della Puglia (capacità di trattamento 91.000 t/anno (operazione R3) e messa in riserva di 700 t per 48h (operazione R13).

Con nota prot. 81/LDF/rl del 31/05/2018 il Gestore ha comunicato il guasto tecnico al ventilatore a servizio dello scrubber n. 1 connesso al capannone 2 ed inoltre:

- le misure adottate al fine di limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori guasti (ex art. 29-undicies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
- il possibile mancato rispetto dei valori limiti di emissione in aria (ex art. 29-undicies comma 3 ed art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
- l'indisponibilità ad accettare la FORSU raccolta in maniera differenziata a partire dal 04.06.2018.

PRESO ATTO INOLTRE CHE nel corso di un incontro urgente convocato il data 01.06.2018 (giusto verbale trasmesso con nota prot. 5853 del 4.6.2018) la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia e il Commissario dell'AGER hanno chiesto al Gestore dell'impianto Tersan Puglia di non sospendere i conferimenti alla data del 04 giugno come da precedente comunicazione, ma di garantire l'ingresso dei camion e la messa in riserva (operazione di recupero R13) nel rispetto delle quantità autorizzate con Determinazione Dirigenziale n. 19/2015 nonché nel rispetto delle prescrizioni contenute del provvedimento autorizzativo. Pertanto il gestore nelle giornate del 4 e 5 giugno ha accettato in R13 un quantitativo di circa 700 t di FORSU raccolta in modo differenziato.

RILEVATA la necessità di individuare soluzione idonee a superare le criticità emerse nella gestione della FORSU prodotta da alcuni Comuni pugliesi scongiurando l'insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario e ambientale determinate dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili o il conferimento degli stessi in discarica, la necessità di assicurare il trattamento dei rifiuti ad oggi presenti nell'impianto Tersan Puglia e la necessità di trovare nuova allocazione, per un periodo di un mese e ricorrendo anche a conferimento fuori regione, ai flussi ad esso precedentemente destinati.

CONSIDERATI gli esiti degli incontri svolti presso la sede della Sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia in data 01.06.2018 e 04.06.2018 (verbali trasmessi rispettivamente con note prot. n. 5853 del 04.06.2018 e prot. n. 5876 del 04.06.2018) e presso l'AGER in data 04.06.2018 e in data 05.06.2018 (verbali trasmessi rispettivamente con note prot. n. 2523 del 05.06.2018 e prot. n. 7901 del 05.06.2018).

RITENUTO indispensabile assicurare il trattamento della FORSU raccolta in modo differenziato dai Comuni Pugliesi scongiurando l'insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario e garantendo la produzione di compost conforme alla normativa vigente (D.Lgs. 75/2010) nonché un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

VISTO l'art. 191, D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che prevede che il Presidente della Giunta Regionale, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

PRESO ATTO del parere positivo con prescrizione espresso da ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 191 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nel corso dell'incontro svoltosi presso l'AGER in data 05.06.2018 (giusto verbale trasmesso con nota prot. n. 7901 del 05.06.2018) in merito alle necessità:

1. per l'impianto Tersan Puglia sito a Modugno (BA) di derogare all'altezza massima dei cumuli (pari a 3,85 m) previsti dalla D.D. n. 19 del 07 Agosto 2015 e D.D. n. 204 del 05 Dicembre 2016 della Regione Puglia innalzandola a 4,5 m per un periodo di mesi 2; tanto al fine di poter garantire il trattamento dei quantitativi

- di rifiuti presenti ad oggi nell'impianto, incluse le 700 t di FORSU accettate in fossa in R13 nelle giornate del 4 e 5 giugno 2018 il cui ciclo di lavorazione dovrà essere completato a valle del ripristino dei guasti al ventilatore che richiede circa un mese di tempo;
- per l'impianto Tersan Puglia sito a Modugno (BA) di derogare a quanto previsto dalla D.D. n. 19 del 07 Agosto 2015 e D.D. n. 204 del 05 Dicembre 2016 della Regione Puglia relativamente al periodo massimo di 48 h di messa in riserva (operazione R13) della FORSU nella fossa localizzata nel capannone 3, innalzandolo a 96 h per un periodo di due settimane; tanto al fine di poter ridistribuire sui cumuli in lavorazione i quantitativi accettati in fossa nelle giornate del 4 e 5 giugno 2018 (circa 700 t) nella prima settimana e di poter ottimizzare i trasferimenti della FORSU fuori regione nella seconda settimana;
 - per i gestori degli impianti di trattamento e i centri di stoccaggio Eden '94 localizzato a Manduria (TA), Castiglia srl sito in Massafra (TA), Daniele Ambiente srl sito in Manduria (TA), Aseco sito a Ginosa (TA), Ecodauria sito a Cerignola (FG) di derogare, per un periodo di giorni 7, alle procedure previste dai rispettivi titoli autorizzativi per l'accettazione dei rifiuti in ingresso ed in particolare per le procedure di omologa: i Comuni dovranno trasferire le analisi di omologa in proprio possesso immediatamente agli impianti di destino indicati con disposizione dell'AGER tra quelli su indicati e potranno fornire nei successivi 7 gg le ulteriori analisi eventualmente richieste dai gestori stessi.

RICONOSCIUTA la sussistenza di obiettive ragioni di necessità e di urgenza di adottare una ordinanza contingibile ed urgente, ricorrendo in via temporanea a speciali forme di gestione dei rifiuti, per garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Tutto quanto premesso, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

ORDINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Al gestore dell'impianto Tersan Puglia sito a Modugno (BA) di derogare all'altezza massima dei cumuli (pari a 3,85 m) previsti dalla D.D. n. 19 del 07 Agosto 2015 e D.D. n. 204 del 05 Dicembre 2016 della Regione Puglia innalzandola a 4,5 m per un periodo di mesi 2 dalla notifica della presente; tanto al fine di poter garantire il trattamento dei quantitativi di rifiuti presenti ad oggi nell'impianto, incluse le 700 t di FORSU accettate in fossa in R13 nelle giornate del 4 e 5 giugno 2018 il cui ciclo di lavorazione dovrà essere completato a valle del ripristino dei guasti al ventilatore che richiede circa un mese di tempo.
- Al gestore dell'impianto Tersan Puglia sito a Modugno (BA) di derogare a quanto previsto dalla D.D. n. 19 del 07 Agosto 2015 e D.D. n. 204 del 05 Dicembre 2016 della Regione Puglia relativamente al periodo massimo di 48 h di messa in riserva (operazione R13) della FORSU nella fossa localizzata nel capannone 3, innalzandolo a 96 h per un periodo di due settimane a far data dal 04.06.2018; tanto al fine di poter ridistribuire sui cumuli in lavorazione i quantitativi accettati in fossa nelle giornate del 4 e 5 giugno 2018 (circa 700 t) nella prima settimana e di poter ottimizzare i trasferimenti della FORSU fuori regione nella seconda settimana.
- Al gestore dell'impianto Tersan Puglia sito a Modugno (BA), come prescritto da ARPA Puglia, che la volumetria di rifiuti da prelevare dalla fossa, per essere avviata a trattamento negli impianti di compostaggio ubicati fuori regione dalla prossima settimana, sia prelevata a partire dal fondo della fossa, in modo da limitare i tempi di stoccaggio, e che tutte le operazioni siano effettuate assicurando il mantenimento della depressione negli ambienti oggetto di deroga.
- Ai gestori degli impianti di trattamento e dei centri di stoccaggio Eden '94 localizzato a Manduria (TA), Castiglia srl sito in Massafra (TA), Daniele Ambiente srl sito in Manduria (TA), Aseco sito a Ginosa (TA), Ecodauria sito a Cerignola (FG) di derogare, per un periodo di giorni 7, alle procedure previste dai rispettivi titoli autorizzativi per l'accettazione dei rifiuti in ingresso ed in particolare per le procedure di omologa: i Comuni dovranno trasferire le analisi di omologa in proprio possesso immediatamente

ai gestori indicati con disposizione dell'AGER e potranno fornire nei successivi 7 gg le ulteriori analisi eventualmente richieste dai gestori stessi.

5. All'AGER di disciplinare i flussi di FORSU informando tempestivamente i Comuni produttori coinvolti.
6. Ad ARPA Puglia di provvedere all'effettuazione di controlli straordinari relativi all'AIA, nonché al monitoraggio degli odorigeni a tutela della salute pubblica, informando il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia sull'attività svolta.
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Si notifica il presente provvedimento a:

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia; Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia; Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia; Commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; Città metropolitana di Bari; ai gestori degli impianti Tersan Puglia, Eden '94, Ecodania srl, Aseco, Castiglia srl, Daniele Ambiente srl; ARPA Puglia, ASL BA Dipartimento di Prevenzione; Prefetto di Bari; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; Ministero della Salute; Ministero dello Sviluppo Economico.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P.

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia

Michele Emiliano